

REGOLAMENTO STAGE DEL CORSO DI STUDIO
IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE DI COOPERAZIONE
(classe LM-62)
UNIVERSITÀ DI MACERATA - FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Approvato nell'adunanza del giorno 23 giugno 2009
del Consiglio unificato dei Corsi di studio
in Discipline dell'Unione Europea, Relazioni Internazionali e Cooperazione (L-36 & L-37)
e in Relazioni Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62)

Art. 1

Definizione

Lo stage o tirocinio curriculare è parte integrante ma non obbligatoria del curriculum formativo di tutti i Corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche.

Lo stage rientra tra le ulteriori attività formative a libera scelta, di cui all'art.10, comma 5, lettera d, del D.M. 270/2004.

Art. 2

Obiettivi generali

Gli obiettivi formativi devono essere naturalmente funzionali ai profili professionali definiti dal Corsi di laurea.

Per il **Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Politiche di Cooperazione** lo stage ha l'obiettivo di consentire allo studente la verifica delle competenze specialistiche acquisite in campo giuridico-istituzionale, politico-economico, politologico, storico-politico e sociologico.

Si individuano a tale scopo come sedi appropriate per lo stage:

- per il curriculum "**relazioni economiche e commerciali**": organizzazioni internazionali, istituzioni europee, pubbliche amministrazioni a livello nazionale e locale, imprese ed organizzazioni private a livello nazionale e multinazionale;
- per il curriculum "**relazioni giuridiche e istituzionali**": organizzazioni internazionali, governative e non governative, istituzioni europee, uffici relazioni internazionali di pubbliche amministrazioni a livello nazionale e locale;
- per il curriculum "**cooperazione euromediterranea**": organizzazioni nazionali e sovranazionali, governative e non, che operino nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo nell'area euromediterranea e nel sostegno alle popolazioni in situazioni di particolare difficoltà.

Art. 3

Modalità di attuazione

Per iniziare uno stage o tirocinio è necessario seguire la procedura definita dal Centro di Ateneo per i Tirocini ed i Rapporti con le Imprese nel rispetto delle regole previste dal presente Regolamento.

Art. 4

Durata

La durata minima di uno stage è di 100 ore da svolgersi nell'arco massimo di 3 mesi.

Art. 5

Crediti formativi

E' prevista l'attribuzione di 4 Crediti Formativi per uno stage di 100 ore. Nel caso lo stage comporti un monte orario superiore viene attribuito 1 CFU ogni 25 ore supplementari per un massimo di 6 CFU complessivi; nel caso di stage eccedenti le 150 ore saranno comunque attribuiti 6 CFU.

Il Consiglio di Corso di studio delibera in merito all'attribuzione dei relativi crediti formativi in base alla documentazione finale presentata (valutazione dello stage a cura dello studente, valutazione dello stagista a cura dell'azienda, tempi di presenza del tirocinante);

Art. 6

Tutorato

Tutti i docenti del Consiglio di Corso di studio possono svolgere attività di tutoraggio didattico. Il tutor didattico svolge tale attività in accordo con il tutor aziendale.

Lo studente è tenuto a concordare preventivamente con il tutor didattico ed il tutor aziendale il progetto formativo dello stage che deve essere firmato da entrambi prima dell'inizio dello stage stesso.

Responsabile didattico-organizzativo per le attività di stage è il Delegato della Facoltà presso il C.A.O.

Art. 7

Requisiti per la partecipazione allo stage

Lo stage può essere svolto dal primo anno di corso in poi.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea ex D.M. 509/99.